



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

CODICE ENTE: 108015

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **due** del mese di **Maggio** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	VAIRANI DIEGO	SI	
2	AZZINI SIMONA ELISABETTA	SI	
3	BERTELLI ANNA ROSA	SI	
4	CARBONI ROBERTO		SI
5	FERRARI ANDREA		SI
6	GALBIGNANI LAURA	SI	
7	MAINARDI NICOLO'	SI	
8	MANUELLI MATTEO	SI	
9	FERRARI ALICE	SI	
10	PANIGHETTI STEFANIA GIOVANNA	SI	
11	RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO	SI	
12	TIRLONI ANNALISA		SI
13	ZANISI ALESSANDRO GIOVANNI	SI	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale Dott. Massimo Liverani Minzoni**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **p.i. Diego Vairani** nella sua qualità di **IL SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 02/05/2023

Ad oggetto: << REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022. >>.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 comprese le disposizioni relative alla parte sanzionatoria, nonché le disposizioni vigenti in materia e quelle con esse compatibili;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che ad opera della deliberazione n. 15/2022 e dell'allegato testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ARERA (Autorità di Regolazione per

Energia, Reti e Ambiente) ha integrato le disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e sostenibilità nell'erogazione di detto servizio, come già disciplinate con la deliberazione n. 444/2019, con cui aveva introdotto la cd "carta dei servizi";

ATTESO che la citata deliberazione n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)*", unitamente al relativo Allegato (cd TITR 444), aveva già individuato "*gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*", avviando, appunto, l'individuazione di elementi relativi alla qualità minima del servizio e alle modalità utili per una corretta comunicazione agli utenti;

RAMMENTATO che, nel rispetto delle indicazioni dettate da ARERA con i documenti sopra riportati, i gestori del servizio rifiuti e quelli di gestione delle tariffe TARI, compresi i Comuni, erano tenuti ad rendere disponibili per tutti gli utenti, sia utenze domestiche che non domestiche, le informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio, nonché al pagamento della TARI, attraverso il sito internet istituzionale;

EVIDENZIATO, altresì, che le norme di trasparenza avevano già imposto l'obbligo di emissione di bollette chiare e trasparenti, così da facilitare la comprensione della determinazione dell'onere a carico di ogni utenza;

RILEVATO che in conformità alla "carta dei servizi", i Comuni sono già tenuti a mettere a disposizione sul proprio sito, tutti i moduli relativi alla gestione della TARI, dai moduli di reclamo, fino alle specifiche modalità di realizzazione dei servizi di raccolta e di spazzamento, nell'intento di conseguire gli obiettivi di trasparenza stabiliti dalla medesima ARERA;

CONSIDERATO che le nuove previsioni dettate dall'Autorità hanno un impatto ancor più rilevante sulla gestione della TARI, e sui regolamenti comunali per l'applicazione della tassa;

VERIFICATO che le indicazioni fornite da ARERA non sempre sono coerenti con le previsioni normative dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, con particolare riferimento alla Legge n. 147/2013 e s.m.i. ed alla Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che, di fatto, ARERA non ha potere legislativo, pur avendo la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della Legge n. 205/2017, evidenziando il contrasto fra la normativa tributaria del legislatore nazionale e la disciplina prevista dall'Autorità;

RITENUTO, tuttavia, opportuno, adeguare le disposizioni del vigente regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/05/2022, alle previsioni di ARERA, quando l'intervento di modifica non contrasta con i principi che reggono la materia tributaria;

EVIDENZIATO che non si ritiene opportuno introdurre modifiche relative alle seguenti fattispecie, stante il netto contrasto con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, in ragione del fatto che i provvedimenti di ARERA costituiscono, in ogni caso, disposizioni di rango inferiore rispetto alle previsioni normative relative alla tassa sui rifiuti:

1. non viene recepito il termine di 120 giorni per il completamento della procedura di rimborso, lasciando invariato il termine di 180 giorni, in conformità all'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
2. non viene recepita la previsione di non indicare gli interessi di dilazione, previsto all'art. 26.6 del TQRIF di ARERA, in quanto il mancato introito potrebbe far incorrere nel danno erariale il responsabile del tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, "*deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi*

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa *“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”;*
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del Comune di Soresina sono conformi ai criteri sopra enunciati;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

EVIDENZIATO che anche per l’anno 2023, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;*

PRESO atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento».*

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario *“chi inquina paga”*, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,*

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, tenendo conto dei differimenti intervenuti per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” ed alla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA l'allegata bozza che propone le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazione dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2023, pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali;

VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti in data 22/04/2023 con parere favorevole;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro;

VISTI:

- Lo statuto del Comune;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabilità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento TARI, allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 e s.m.i.;

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su proposta del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
p.i. Diego Vairani

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Liverani Minzoni